

***AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CESARE BENEDETTI***

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 40

del 30/12/2019

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di dicembre alle ore diciassette, nella sala delle riunioni, presso la sede dell'Istituzione in Mori, via Del Garda n.62, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori.

Sono presenti i signori:

Gazzi dott. Gianmario	Presidente	Presente
Ciaghi rag. Maria Elena	Vicepresidente	Presente
Azzetti Loreta	Consigliere	Presente
Sartori Fabio	Consigliere	Presente
Tomasini rag. Danila	Consigliere	Presente

Risultano assenti giustificati i signori: ----

Il Revisore dei Conti Dott. Matteo Eccher risulta assente giustificato.

Assiste e verbalizza il Direttore Amministrativo Dott. Antonino La Grutta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Gianmario Gazzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Il relatore:

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mori e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.

Richiamato il decreto del Presidente n.05 del 26/09/2017 e la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 31/10/2017, qui integralmente richiamati condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016.

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2018.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Visto lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Cesare Benedetti" di Mori, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n.75 del 12/04/2017.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona."

Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 "Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona".

Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 "Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona".

Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17/10/2006: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona."

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.397 del 12/12/2007, modifiche del Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.290 del 07/10/2008, ulteriori modifiche al Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L e modificato con Decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2007, n. 12/L.

Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottati dall'A.p.s.p. Cesare Benedetti di Mori

Acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.7/2005.

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge.

DELIBERA

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,27%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,77%	Mantenimento	

2. Di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
4. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n. 7
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
6. Di demandare al Direttore Amministrativo il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto decretato. A tal fine il Direttore Amministrativo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione annualmente.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32, L. n. 69/2009.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/07/1993 nr.13, che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art.2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n.1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

A.P.S.P. - CESARE BENEDETTI DI MORI

Seduta del 30/12/2019

Pareri ai sensi ed effetti art.9 della L.R. 21/09/2005, n. 7

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Mori, 30/12/2019

Il Direttore Amm.vo

.....

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Mori, 30/12/2019

Il Direttore Amm.vo

.....

Deliberazione:

- ☐ Immediatamente eseguibile
- ☒ Esecutiva a pubblicazione avvenuta

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott.Gianmario Gazzì

IL DIRETTORE AMM.VO
f.to Dott.Antonino La Grutta

f.to Azzetti Loreta
f.to Ciaghi rag. Maria Elena
f.to Tomasini rag. Danila
f.to Sartori Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Amministrativo, su conforme attestazione dell'Assistente Amm.vo, certifica che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. in data 31/12/2019 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Mori, 31/12/2019

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonino La Grutta

Il sottoscritto Direttore Amm.vo certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/01/2020, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7.

Mori, 11/01/2020

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonino La Grutta

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7 e dell'art.21 c.1 del D.P.G.P. 17/10/2006 n.12/L

Inviata alla Giunta Provinciale di Trento in data _____

Divenuta esecutiva in data _____

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonino La Grutta